



Ordinanza n. 49 del 21/06/2016

IL SINDACO

Visto l'articolo 14, c. 8, lett. b), del D. L. n. 91/2014, per come convertito dalla L. n. 116/2014;

Visto il D. L.vo n. 267/2000 e s. m. i.;

Visto il D. L.vo n. 152/2006 e s. m. i.;

Visto l'articolo 24 della direttiva 19 novembre 2008, n. 2008/98/CE;

Vista la direttiva europea 2000/29/CE;

Considerato che:

- la pratica della gestione controllata dei residui vegetali mediante combustione sul luogo di produzione rappresenta una pratica agricola tradizionale volta alla mineralizzazione degli elementi contenuti nei residui organici ed al controllo indiretto delle fonti di inoculo e propagazione delle fitopatie che riduce e, talvolta, elimina la necessità di trattamenti chimici;
- ai sensi dell'art. 179 del D. L. vo n. 152/2006, la gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia: prevenzione, preparazione per il riutilizzo o riciclaggio, recupero o smaltimento;
- è consentito discostarsi, in via eccezionale, dall'ordine di priorità di cui sopra, qualora ciò sia giustificato, nel rispetto del principio di precauzione e sostenibilità, in base ad una specifica analisi degli impatti complessivi della produzione e della gestione di tali rifiuti, sia sotto il profilo ambientale e sanitario, che per l'impatto sociale ed economico, ivi comprese la fattibilità tecnica e la protezione delle risorse;
- l'art. 179 prevede che, nel rispetto della gerarchia funzionale della gestione dei rifiuti, le amministrazioni adottino misure rivolte al recupero degli stessi tramite il riutilizzo ed il riciclaggio e che la combustione in loco dei residui della potatura e dello sfalcio è una pratica intesa al reimpiego di materia attraverso lo spargimento delle ceneri da bruciatura;
- l'art. 185 del D. L.vo n. 152/2006, stabilisce che non rientrano nell'applicazione della parte IV del decreto, comma 1, lettera f), materie fecali - ove non contemplate dal comma 2 lett. b - paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente, né mettono in pericolo la salute umana;

ORDINA

In alternativa alle modalità previste dall'art. 185, del D. L. vo n. 152/2006, all'accumulo ordinato nei fondi agricoli, od alla triturazione in loco mediante apposite macchine operatrici, al fine di una loro naturale trasformazione in compost, è consentita la combustione controllata sul luogo di produzione dei residui vegetali e di potatura provenienti da attività agricole o da attività di manutenzione di orti, giardini e frutteti effettuata secondo le normali pratiche e consuetudini ed alle seguenti condizioni:

1. la combustione agricola controllata è consentita sul luogo di produzione o, comunque entro un raggio di 100 metri, nel fondo agricolo, nel periodo dal 15 Settembre al 15 Giugno, dalle ore 6.00, alle ore 16.30 rimanendo salve eventuali deroghe previa espressa richiesta al Comune;
2. per le coltivazioni agricole specializzate, tipo nocciuleti, uliveti, vigneti, agrumeti, orti ecc., la combustione agricola controllata è consentita sul luogo di produzione o, comunque, entro un raggio di 100 metri, nel fondo agricolo, dalle ore 6.00 alle 9.00, previo assenso formale del locale Distaccamento Forestale, nel periodo fino al 15 luglio 2016 e dal 15 Settembre 2016 al 15 Ottobre 2016, con esclusione delle giornate calde e ventose, e rimanendo il divieto assoluto di accensione di fuochi dal 16 Luglio al 14 Settembre;





3. durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco, deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del terreno o di persona di sua fiducia, ed è severamente vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci;
4. la combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensione limitata – con ampiezza inferiore a metri 5 x 5 – avendo cura di isolare l'intera zona da bruciare tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare l'altezza della fiamma ed il fronte del bruciamento;
5. è vietata l'accensione di più fuochi contemporaneamente da parte dello stesso proprietario o conduttore;
6. possono essere destinati alla combustione all'aperto al massimo 3 metri steri (3 metri cubi vuoto per pieno) per ettaro al giorno di scarti agricoli provenienti dai fondi in cui sono stati prodotti.
7. la combustione deve essere effettuata ad almeno 50 metri dall'abitato, dagli edifici terzi, dalle strade, da piantagioni, siepi e materiali infiammabili e ad una distanza non inferiore a metri 100 da zone boscate;
8. rimane vietata la combustione di materiali o sostanze diverse dagli scarti vegetali indicati nella presente ordinanza;
9. l'Autorità Comunale, il Corpo Forestale dello Stato, e gli Agenti della Forza Pubblica, hanno facoltà di sospendere o di vietare la combustione dei residui agricoli all'aperto in tutti i casi in cui sussistano condizioni meteorologiche o ambientali non favorevoli e di disporre il differimento di operazioni di bruciatura allorché si renda necessario, in considerazione di condizioni ed esigenze locali di tutela della sicurezza e dell'incolumità;
10. per l'inosservanza delle disposizioni alla presente ordinanza, sarà applicata, ai sensi dell'art. 7 bis del D. L.vo n. 267/2000, una sanzione pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, rimanendo salva l'applicazione di eventuali sanzioni penali ed amministrative, ove ricorrenti.

DISPONE

In esecuzione di quanto sopra:

L'Area Affari Generali ed Affari Sociali disporrà la pubblicazione della presente nei modi di legge e la trasmissione alla locale Stazione Carabinieri ed al Corpo Forestale.

La Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di farla osservare.

INFORMA

Che, a norma dell'art. 3 della L. n. 241/1990 e s. m. i., avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà proporre ricorso, ai sensi della L. n. 1034/1971, al TAR Sicilia, sezione Staccata di Catania, entro 60 gg. dalla pubblicazione, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, entro 120 gg. dalla pubblicazione.

IL SINDACO
Dr. Francesco Paolo Cortolillo

